



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**IPOTESI DI ACCORDO SULLA RIPARTIZIONE E  
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE  
DECENTRATE 2021  
- PERSONALE DEL COMPARTO –**

fra

REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE  
e

R.S.U.  
OO.SS. TERRITORIALI



1393a552



La delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale, riunitesi in modalità videoconferenza il giorno 13 aprile 2021, hanno convenuto sulla sottoscrizione dell'Ipotesi di Accordo sulla ripartizione e destinazione delle risorse economiche decentrate per l'anno 2021 del personale del comparto.

<b>Delegazione trattante di Parte pubblica</b>	<b>Nominativi</b>	<b>Firma</b>
Presidente	Maurizio GASPARIN	Firmato
Componente	Giuseppe FRANCO	Firmato

<b>Delegazione trattante di Parte sindacale</b>	<b>Nominativi</b>	<b>Firma</b>
Coordinatore RSU	Emanuele PAGIN	Firmato
C.G.I.L. F.P.	Ivan BERNINI	Firmato
C.I.S.L. - F.P.	Mario MANENTE	Firmato
U.I.L. - F.P.L.	Mario RAGNO	Firmato
CSA Regioni e Autonomie Locali	Mirco SPECIALE	Firmato



1393a552



**IPOTESI DI ACCORDO SULLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE  
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO  
ANNO - 2021**

**PREMESSE**

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto delle Funzioni Locali del 21.05.2018 disciplina, all'art. 67, le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate finalizzato alla retribuzione del trattamento accessorio del personale.

Lo stesso, a decorrere dall'anno 2018, è costituito da un importo unico consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017.

La parte stabile del fondo è stata successivamente implementata, al di fuori dei tetti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, delle risorse di cui al secondo comma, lettere a) e b) del medesimo art. 67, determinandosi l'attuale importo delle risorse di natura stabile che ammontano complessivamente ad € 13.199.232,86.

A tali risorse, di anno in anno, possono aggiungersi quelle di natura variabile, rappresentate, nella realtà regionale, principalmente da:

- Quota delle risorse di natura stabile non utilizzate nell'anno precedente;
- Quota del fondo per il trattamento economico del lavoro straordinario non utilizzato nell'anno precedente;
- Risparmi derivanti dal piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese di cui all'art. 16 del D.L. n. 98/2011.

Ulteriore modalità potenziale di implementazione del fondo risorse decentrate è quella disciplinata dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, al verificarsi delle condizioni disciplinate dal D.P.C.M. del 3 settembre 2019 e, da ultimo, dalla nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 12454 del 15 gennaio 2021.

L'amministrazione, qualora emerga la possibilità di estendere la disciplina – ad oggi riservata alle sole amministrazioni centrali – di cui all'art. 1, comma 870, della legge n. 178/2020 anche alle realtà regionali, si impegna ad implementare le risorse di natura variabile da destinare ai trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro del personale regionale delle risorse che effettivamente risulteranno agli stessi destinabili.

Ciò premesso, nelle more di una prima approvazione provvisoria del fondo per il trattamento accessorio del personale per l'anno 2021, che l'Amministrazione si impegna a formalizzare conclusosi il processo di valutazione della performance riferita all'anno 2020 e al successivo pagamento del saldo della produttività per l'anno stesso con la mensilità stipendiale di maggio 2021 e di eventuali implementazioni del fondo in corso d'anno per l'applicazione degli istituti sopra richiamati, prima fra tutti l'approvazione del Piano triennale di razionalizzazione delle spese 2021-2023, le parti procedono alla destinazione delle risorse stabili come di seguito analiticamente indicato, dando quindi tempestivo riscontro, da un lato, agli impegni assunti con la sottoscrizione del CCDI parte economica 2020 e, dall'altro, per coerentemente definire nella parte iniziale dell'anno la contrattazione sulla destinazione delle risorse economiche stabili e variabili rispetto alla loro effettiva utilizzazione.



La consistenza del fondo relativo alle risorse decentrate per il personale del comparto della Giunta Regionale del Veneto di parte stabile per l'anno 2021 è già quantificato in complessivi € 13.199.232,86 (al netto di € 7.518.577,61 di stanziamento a bilancio per il trattamento di posizione e di risultato degli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità, decurtato – come da precedente accordo tra le parti – di € 91.443,00 trasferiti in via stabile al fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto).

Nelle more dell'approvazione (inizialmente provvisoria ed entro il termine della corrente annualità in via definitiva) del fondo, comprendente anche le risorse di parte variabile di prossima determinazione che le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, concordano sin d'ora di destinare integralmente alla componente legata alla produttività generale, le risorse su cui le parti hanno posto in essere la presente contrattazione sono complessivamente quantificate in € 20.717.810,47 (comprehensive del succitato stanziamento per gli incarichi di P.O. e A.P.).

Richiamato, da ultimo, il contenuto di cui alla dichiarazione congiunta in calce al CCDI economico 2020, che prevedeva che la trattativa tra le parti potesse partire da un'ipotesi di destinazione per l'anno 2021 di una quota di risorse tendenzialmente non inferiore a 400mila euro e non superiore a 500mila euro per l'istituto delle PEO nell'annualità stessa e rilevata dalle parti concordemente l'opportunità di un adeguamento delle risorse a ciò destinabili alla luce dell'andamento incrementale delle cessazioni dal servizio rispetto al dato a suo tempo disponibile.

### **LE PARTI CONCORDANO**

1. di confermare per l'anno 2021 la quota del fondo già destinata alla voce "Progressioni Economiche Orizzontali" (nel prosieguo P.E.O.), nel CCDI del 23.06.2020 (la cui sottoscrizione definitiva era stata autorizzata con DGR n. 134 del 14.02.2020) e pari a complessivi Euro € 6.800.000,00;
2. Le parti confermano i contenuti di valenza pluriennale dell'accordo del 2 novembre 2017 in tema di progressioni economiche orizzontali, nonché quelli dei successivi accordi dettanti, tra l'altro, la nuova metodologia di formulazione delle graduatorie, in ottemperanza a quanto prescritto dal CCNL del 21.05.2018 e miranti a concludere il percorso ivi delineato nell'annualità 2022 con riferimento al personale regionale avente titolo e rientrante nel percorso pluriennale stesso, entro la data di formulazione della relativa graduatoria.
3. Le parti stabiliscono che nell'anno 2021 saranno messe a bando ulteriori progressioni orizzontali per un importo pari ad € 540.000,00.
4. I complessivi € 540.000,00 da utilizzarsi nell'anno 2021 per l'attribuzione di nuove PEO saranno ripartiti tenendo conto che una quota significativa dei dipendenti inquadrati in Categoria D non hanno ancora beneficiato dell'istituto nell'ambito dell'accordo di valenza pluriennale siglato nell'anno 2017, mentre tutti i dipendenti di Categoria B e C, in presenza dei relativi



- requisiti, hanno beneficiato di una progressione economica nel triennio 2017-2019.
5. Conseguentemente le predette risorse saranno destinate nel limite di € 90.000,00 per nuove progressioni all'interno della Categoria B; € 140.000,00 per nuove progressioni all'interno della Categoria C ed € 310.000,00 per progressioni riservate ai dipendenti inquadrati all'interno della Categoria D.
  6. All'interno di ciascuna Categoria la ripartizione delle risorse tra le varie posizioni economiche e la quantificazione del numero di progressioni attribuibili seguiranno gli stessi parametri matematici di distribuzione (costo e addensamento) utilizzati anche nelle annualità 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020.
  7. Vengono confermati i requisiti di ammissione alle graduatorie previsti dalla normativa contrattuale nazionale (minimo 2 anni di anzianità nella posizione economica in godimento), al pari di quelli già in essere per il personale della Giunta Regionale per la conferibilità delle progressioni allo stesso (minimo tre anni di anzianità nella stessa posizione). Ai fini del computo dell'anzianità complessiva nella Categoria si terrà conto anche del servizio prestato con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a favore della Regione e delle sette province del Veneto (per il personale oggetto di trasferimento ai sensi della Legge n. 56/2014), mentre non saranno conteggiati periodi di aspettativa non retribuita (ad esempio per l'assunzione di incarichi dirigenziali presso altre amministrazioni).
  8. La progressione economica potrà essere riconosciuta al personale regionale della Giunta inquadrato nell'attuale posizione economica alla data del 01/01/2018 (o antecedente) e, in ogni caso, che non abbia subito sanzioni disciplinari almeno pari o superiori alla sospensione dal servizio nel periodo di lavoro rilevante ai fini della progressione.
  9. In analogia a quanto stabilito per il personale di Categoria D al punto 6 dell'accordo sulle progressioni economiche orizzontali relative all'anno 2019, sottoscritto in data 21 maggio 2019, nell'ambito temporale 2017-2022 il personale inquadrato nelle Categorie B e C, già beneficiario di una seconda progressione economica, non potrà essere assegnatario di un'ulteriore progressione fino alla completa esecuzione del percorso ivi delineato.
  10. Le parti sono consapevoli – così come peraltro già espressamente indicato al punto 2) del paragrafo rubricato “Nuova metodologia attribuzione Progressioni economiche orizzontali” del CCDI parte economica sottoscritto in data 2 novembre 2017 - delle proiezioni future (a normativa vigente) dell'impatto dell'istituto delle PEO sulla sostenibilità del fondo per il trattamento accessorio in termini di erogazione della produttività, e conseguentemente della sua possibile contrazione a partire dall'annualità 2023. E' impegno comune, nel pieno rispetto della disciplina normativa e contrattuale di volta in volta vigente, verificare le eventuali modalità di implementazione del fondo che consentano la minor incidenza possibile di tali future contrazioni.
  11. Relativamente all'istituto dell'Indennità per Specifiche responsabilità, le parti confermano per l'anno 2021 la destinazione di una quota di risorse stabili del fondo pari a complessivi € 120.000,00 per la copertura economica degli incarichi in argomento, prorogati e/o istituiti nel corso dell'anno 2021, confermando la proroga in essere al 30.06.2021 della generalità degli incarichi assegnati nell'anno 2020 e la successiva possibile rideterminazione degli stessi, sulla scorta dei medesimi parametri stabiliti nello specifico accordo



sottoscritto in via definitiva in data 23.06.2020. La Direzione Organizzazione e Personale si assume l'impegno di ribadire ai Direttori preposti alle Strutture di vertice dell'Amministrazione regionale il necessario rispetto dei parametri oggettivi posti alla base dei conferimenti in questione. Come specificato in tale accordo, i risparmi maturati in corso d'anno legati a differimenti o temporanei non conferimenti di incarichi, vengono automaticamente finalizzati ad aumentare la componente del fondo destinata alla produttività della generalità dei dipendenti regionali

12. Con il saldo della produttività 2021, da erogarsi al termine del processo valutativo con la mensilità di maggio 2022, si darà applicazione alla previsione dell'art. 69 del CCNL 21.05.2018 relativamente alla cd "differenziazione del premio individuale" per i dipendenti che conseguiranno le valutazioni più elevate, ove compatibile con i limiti di contingente massimo in relazione alle risorse a ciò destinate. La maggiorazione viene fissata nel 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale positivamente valutato. Le parti concordano di destinare anche per l'annualità corrente all'istituto in questione complessivamente € 30.000,00 e di seguire, al pari di quanto già stabilito per l'istituto dell'Indennità per Specifiche responsabilità, la metodica di budget tra le varie Aree regionali (o strutture assimilate), al fine di consentire una uniforme individuazione dei soggetti beneficiari tra tutto il personale regionale. Qualora i dipendenti che andranno a conseguire le valutazioni più elevate in termini assoluti tra le varie Aree superassero il contingente massimo di soggetti potenzialmente beneficiari in base alle succitate risorse disponibili, le parti concordano di soprassedere sulla distribuzione delle risorse stesse in relazione all'annualità 2021.
13. Così come previsto dal nuovo CCNL del comparto Funzioni locali, le risorse allocate e distribuite nella tabella sottostante sono al netto di quelle che la Giunta regionale ha destinato nel 2017 (e, conseguentemente, negli anni seguenti), alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. L'originario importo pari a complessivi € 7.610.020,61, così come analiticamente quantificati nel CCDI del 20/12/2018 è stato strutturalmente diminuito di € 91.443,00 in quanto trasferiti in via stabile al fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto.

Progressioni orizzontali (Art. 16 CCNL 21.5.2018)	6.800.000,00	51,52%
Indennità di comparto (Art. 33 CCNL 22.1.2004)	1.300.000,00	9,85%
Indennità varie: - archivistico informatico (Art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018) - domenicale (Art. 24 comma 1 CCNL 14.9.2000) - formatori professionali (Art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018) - funzione protezione civile (Art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018) - funzione URP (Art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018) - reperibilità (Art. 24 CCNL 21.5.2019) - condizioni di lavoro (Art. 70-bis CCNL 21.5.2018) - turno (Art. 23 CCNL 21.5.2019) - differenziale CCDI (CCDI 24.1.2011)	390.000,00	2,95%
Indennità di funzione (Art. 37 c.4 CCNL 6.7.1995)	15.000,00	0,11%
Particolari responsabilità (Art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018)	120.000,00	0,91%
Produttività specifica (compreso saldo) – progetti (Art. 67 c. lett. b) CCNL 21.05.2018)	455.000,00	3,44%
Produttività generale (Art. 68 CCNL 21.05.2018)	4.089.232,86	30,98%



Differenziazione premio individuale (Art. 69 CCNL 21.05.2018)	30.000,00	0,24%
<b>Totale risorse</b>	<b>13.199.232,86</b>	

14. Le parti, come anticipato nelle premesse del presente contratto, con la sottoscrizione del presente accordo già concordano di destinare tutte le risorse di natura variabile che in corso d'anno potranno implementare il fondo, ivi compresa la quota di risparmi derivanti dai Piani di Razionalizzazione e riqualificazione delle spese, all'incremento della voce "produttività generale".
15. L'Amministrazione si impegna ad aggiornare tempestivamente le Organizzazioni Sindacali sulla consistenza del fondo legata all'individuazione delle risorse variabili destinabili a tal fine nell'anno 2021.
16. Anche per l'annualità 2021 il costo del personale a tempo determinato assunto per specifici progetti, unitamente a quello del personale di ruolo temporaneamente impegnato in attività progettuali, che in entrambi i casi risulti finanziato con fondi comunitari, sarà portato ad incremento del Fondo risorse decentrate ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lett. i) del CCNL 2016-2018 senza dunque gravare sulle disponibilità oggetto del presente accordo.
17. Le parti condividono l'intenzione di aprire un tavolo di trattativa separato per la definizione dell'istituto del welfare aziendale, secondo la disciplina di cui all'art. 72 del CCNL del 21.05.2018.

\* \* \*

